



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 235

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE E REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTO E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI. VALUTAZIONE INTERESSE PUBBLICO INIZIATIVA: MINI-SCHOOL CUP AQUILA BASKET.

Il giorno 07.09.2026 ad ore 08:49 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessora **CASONATO GIULIA**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessora **BAGGIA MONICA**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 4903/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142 e successive modificazioni, immediatamente eseguibile, che prevede la linea di mandato “una città aperta alla cultura, la cultura come lievito per lievito per la città” e all'interno dell'area strategica “una città aperta: cultura, sport e diritti” i seguenti obiettivi operativi:

- promuovere azioni all'interno del tessuto socio - culturale di Trento che sostengano nuove e maggiori opportunità di collaborazione,
- definire una programmazione delle politiche sportive e della vita attiva per garantire la massima accessibilità ed inclusività, con una particolare attenzione ai settori giovanili;

richiamata la propria deliberazione n. 341 di data 27.11.2023 con la quale tra l'altro è stato approvato il testo aggiornato del “Disciplinare per la concessione di suolo pubblico per iniziative con e senza rilevanza commerciale” e la propria deliberazione n. 307 di data 04.11.2024 con la quale tra l'altro è stato approvato il testo aggiornato dei “Criteri e condizioni di utilizzo di spazi pubblici all'aperto” a supporto del procedimento di concessione di suolo pubblico in occasione di iniziative di vendita, somministrazione ed eventi e manifestazioni organizzati da terzi;

richiamata la propria deliberazione n. 371 di data 15.11.2025 con la quale è stato approvato il calendario degli eventi istituzionali dell'anno 2026, che include eventi nei quali il Comune è socio fondatore o statuario ovvero co-organizzatore ed altri grandi eventi consolidati o nuovi, capaci di coinvolgere la città, incrementandone l'attrattività e favorendo occasioni di socialità e aggregazione aperte a tutta la cittadinanza;

premesso che, come previsto dal Disciplinare, con determinazione della Dirigente del Servizio Cultura, eventi, sport e giovani n. 2399 di data 16.12.2025 è stato approvato e successivamente pubblicato l'Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e iniziative a potenziale rilevanza commerciale e non in parchi, vie e piazze della città di Trento nel periodo aprile - dicembre 2026;

rilevato che alla scadenza del suddetto Avviso, secondo quanto previsto dallo stesso, le manifestazioni di interesse sono state esaminate nel corso di specifica istruttoria condotta dalla Commissione di valutazione composta da un rappresentante di ciascuno dei Servizi comunali competenti per materia, che ha provveduto a verificare l'ammissibilità degli eventi proposti, risolvere eventuali sovrapposizioni di date e luoghi, anche procedendo a comparare tra loro iniziative proposte nel medesimo luogo e periodo al fine di selezionare il soggetto organizzatore titolato a richiedere la successiva occupazione di suolo pubblico;

accertato che, a seguito delle valutazioni della Commissione di valutazione, il Servizio Cultura, eventi, sport e giovani, con determinazione n. 621 di data 12.03.2026, ha pubblicato il calendario degli eventi accolti nell'ambito del sopracitato Avviso, che stabilisce la priorità nell'assegnazione degli spazi e dei periodi, prevalendo conseguentemente sul criterio cronologico delle richieste di concessione di occupazione temporanee di suolo pubblico;

rilevato che in data 24.08.2026 è pervenuta allo scrivente Servizio da parte di ASD Minibasket Trento la nota prot. n. 319858 inerente alla richiesta di realizzazione dell'evento Mini school-cup Aquila Basket nelle date dal 14 al 16 settembre in Piazza Fiera con richiesta di:

- riconoscimento dell'interesse pubblico all'iniziativa;
- esenzione al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
- messa a disposizione a titolo gratuito di una torretta comunale per l'allacciamento elettrico;
- presenza della Polizia Municipale per sicurezza nell'arrivo e deflusso delle classi delle scuole partecipanti all'evento;

preso atto che, ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso pubblico di cui sopra, eventuali richieste di concessione di suolo pubblico per la realizzazione di eventi non proposti all'interno dell'Avviso, possono essere inoltrate ai Servizi competenti successivamente al termine di conclusione

della presente procedura e che tali domande sono prese in esame sulla base della disponibilità residuale degli spazi prenotati ed inseriti nel calendario approvato, della compatibilità dei medesimi con gli eventi già programmati e tenuto conto dell'incidenza complessiva delle manifestazioni sul centro cittadino;

accertata la compatibilità dell'evento con il calendario sopracitato;

ricordato che la Giunta comunale può riconoscere l'interesse pubblico "rilevante" o "attenuato" tenendo conto delle priorità strategiche definite all'interno dei Documenti di programmazione, nonché delle specificità e della caratterizzazione dei singoli eventi, e in applicazione degli artt. 51 e 52 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, determinare la riduzione o l'esenzione del canone, nelle seguenti fattispecie:

- art. 51 (Riduzioni/Maggiorazioni) – comma 1 (riduzione nella misura del cinquanta per cento) lett. f) per le occupazioni che, non rientrando nella fattispecie dell'art. 52, comma 1, lett. s), comportanti o meno attività commerciale, rivestono carattere di pubblico interesse comunale (o circoscrizionale) specificatamente riconosciuto con apposito atto di Giunta o Consiglio, anche a carattere generale, ovvero mediante atto del Consiglio circoscrizionale per le iniziative circoscrizionali;
- art. 52 (Esenzioni), comma 1, lettera s) per le occupazioni che rivestono carattere di rilevante pubblico interesse riconosciuto con atto da parte della Giunta o da parte del Consiglio, anche a carattere generale, ovvero mediante atto del Consiglio circoscrizionale per le iniziative circoscrizionali;

evidenziato che per la presente iniziativa, avente forte valenza aggregativa e di promozione della pratica sportiva e di sani stili di vita, è riconoscibile uno o più elementi caratterizzanti il pubblico interesse, che nel nostro caso specifico sono declinabili come segue:

1. *forte impatto sociale/culturale/sportivo tale da rappresentare un richiamo per la città in termini di visibilità e crescita*: impatto sullo sviluppo del territorio grazie all'ampio coinvolgimento di bambini/e e scuole nell'attività, valorizzazione dell'attività sportiva;
2. *eccezionale qualità, innovazione e valenza dei contenuti e capacità di coinvolgere pubblici eterogenei e diversificati*: capacità di coinvolgimento attivo del pubblico, in particolare giovanile; forte valenza attrattiva della proposta;
3. *collegamento con il territorio anche in chiave di cittadinanza attiva, di promozione della socialità e veicolo di aggregazione, anche attraverso l'utilizzo e la riappropriazione di spazi pubblici*: accessibilità e prossimità delle proposte e presenza di una forte rete con le scuole;

rilevato che il Servizio Tributi e patrimonio, Ufficio Canoni e tariffe, con nota prot. n. 327947 di data 31.08.2026 ha specificato le fattispecie agevolative eventualmente riconoscibili agli eventi, anche in ragione del riconoscimento del pubblico interesse "rilevante" o "attenuato";

dato atto che il Servizio Corpo di polizia locale Trento – Monte Bondone, con nota prot. n. 321612 di data 25.08.2026 ha comunicato l'ammontare del canone per l'occupazione di suolo pubblico;

ritenuto di riconoscere l'interesse pubblico rilevante per l'evento in oggetto, con conseguente esenzione del canone di occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. s) del Regolamento;

preso atto che i Servizi competenti, in ragione dell'esito della decisione della Giunta emetteranno i provvedimenti di concessione del suolo pubblico in esenzione totale o parziale, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento;

ritenuto che la richiesta da parte del soggetto organizzatore di messa a disposizione gratuita di una torretta comunale per l'allacciamento elettrico in Piazza Fiera può essere accolta in funzione dell'interesse pubblico rilevante attribuito all'evento;

accertato che la somma relativa al mancato introito nelle casse comunali per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo in esenzione del canone è pari ad euro 1.590,00 e che il controvalore per il vantaggio economico riconosciuto dall'Amministrazione per la sopracitata attrezzatura ammonta a euro 100,00;

dato atto che la manifestazione in oggetto si svolge esclusivamente all'interno dell'area di Piazza Fiera, già chiusa al transito veicolare, e che pertanto, come concordato con l'Ufficio Pronto intervento e prossimità della Polizia locale, non sarà necessaria un'assistenza specifica da parte di agenti dedicati, con conseguente assenza di oneri per il servizio a carico dell'Amministrazione comunale;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1°

gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera e) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto necessario dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante l'urgenza di consentire il tempestivo avvio delle attività di organizzazione e realizzazione delle iniziative;

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di riconoscere l'interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 52 comma 1, lettera s) del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, con conseguente autorizzazione all'esenzione del canone patrimoniale di concessione suolo pubblico all'iniziativa *Mini-school cup Aquila Basket* e all'attivazione a titolo gratuito della torretta comunale per l'allacciamento elettrico;
2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).